

### III COMMISSIONE PERMANENTE

#### (Affari esteri e comunitari)

##### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	31
SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche all'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di equiparazione del regime fiscale nell'applicazione dell'imposta municipale propria e dell'imposta di registro relativamente a immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. C. 956 Toni Ricciardi ed altri e abb. (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	31
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	36
DL 61/2024: Disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate. C. 1854 Governo (Parere alla IV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	33
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	37
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulle tematiche relative alla proiezione dell'Italia e dei Paesi europei nell'Indo-pacífico ( <i>Deliberazione di una proroga del termine</i> ) .....	34
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale, anche in videoconferenza, di rappresentanti del <i>Global Partnership for Education</i> e <i>Global Compact for Education</i> e della Fondazione Pontificia Cultura per l'Educazione .....	35

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 12 giugno 2024.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.05 alle 9.15.

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 12 giugno 2024. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI.*

**La seduta comincia alle 14.**

Modifiche all'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di equiparazione del regime fiscale nell'applicazione dell'imposta municipale propria e dell'imposta di registro relativamente a immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.

**C. 956 Toni Ricciardi ed altri e abb.**

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Elisabetta GARDINI (FDI), *relatrice*, in premessa, segnala che, nel corso dell'esame in sede referente, sono state abbinare le proposte di legge a prima firma dei colleghi Di Giuseppe (C. 1099), Onori (C. 1323), Billi (C. 1400), Lovecchio (C. 1701), Manes (C. 1743) e Borrelli (C. 1748): nella seduta del 7 febbraio 2024 la Commissione Finanze ha adottato quale testo base per il seguito dell'esame del provvedimento la presente proposta di legge, sulla quale la Commissione deve esprimere il parere.

Rileva che, costituita da un solo articolo, la proposta di legge apporta modifiche al regime della fiscalità immobiliare relativa agli immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). A fini IMU, per tali immobili si prevede l'assimilazione all'abitazione principale – dunque l'esenzione da imposta – in presenza di specifiche condizioni.

Al riguardo, ricorda che la legge di bilancio 2020 ha riformato l'assetto dell'imposizione reale immobiliare, unificando le due previgenti forme di prelievo – IMU e TASI – e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo, relativo all'Imposta Municipale Propria – IMU. Con riferimento al regime dell'abitazione principale, rammenta che essa è esente dal tributo, salvo che si tratti di abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (cosiddette di lusso).

Osserva, altresì, che a decorrere dall'anno 2020, non è più assimilata all'abitazione principale, e dunque non è più esente da imposta, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.

Evidenzia che la legge di bilancio per l'anno 2021 è intervenuta prevedendo, a partire dall'anno 2021, che sugli immobili di proprietà di pensionati non residenti nel territorio dello Stato, non locati o dati in comodato d'uso, l'imposta sia applicata nella misura della metà, senza condizionare tale agevolazione all'iscrizione all'AIRE; succes-

sivamente, con la legge di bilancio per l'anno 2022 è stata disposta, in favore dei medesimi soggetti, limitatamente al 2022, la riduzione della misura dell'IMU al 37,5 per cento.

Ribadisce, quindi, che l'articolo 1 della proposta in esame, al comma 1, prevede che sia assimilata all'abitazione principale del contribuente, dunque resa esente da imposta, una sola unità immobiliare ad uso abitativo, con le relative pertinenze, posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, in Italia da cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a condizione che sia situata nel comune di iscrizione nell'AIRE e che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Fa presente che il comma 2 dell'articolo 1 modifica la disciplina dell'imposta di registro al fine di chiarire che le agevolazioni disposte per l'acquisto della prima casa (applicazione dell'aliquota ridotta al 2 per cento) si applichino in favore dei cittadini italiani iscritti all'AIRE, in luogo della locuzione che si riferisce ai cittadini « emigrati all'estero » come previsto nella formulazione della norma vigente al momento della presentazione della proposta di legge.

Al riguardo, evidenzia che dopo la presentazione della proposta di legge in esame è entrato in vigore l'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2023 (cosiddetto decreto « salva-infrazioni »), con il quale il Governo è intervenuto sulle agevolazioni per l'acquisto della prima casa al fine di rispondere ad una procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea ed eliminare una presunta discriminazione fondata sulla nazionalità. Con quel provvedimento d'urgenza, infatti, è stata soppressa l'individuazione soggettiva dell'agevolazione, ovvero la qualifica di cittadino italiano emigrato all'estero, sostituendola con un criterio oggettivo, non legato più alla cittadinanza italiana: in particolare, il decreto-legge ha previsto che l'aliquota agevolata si applica se l'acquirente si è trasferito all'estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento.

Sottolinea, dunque, che la proposta di legge andrebbe coordinata con questa normativa, sopprimendo la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 1, in quanto non più riferibile al testo vigente della nota II-bis), comma 1, lettera a), primo periodo, della tariffa, come rilevato nel parere già espresso dalla I Commissione.

Infine, rileva che il comma 3 quantifica gli oneri derivanti dalle norme in commento in 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, di cui 3 milioni di euro annui destinati al reintegro delle minori entrate dei comuni, cui provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili istituito dalla legge di stabilità per il 2015.

Alla luce delle considerazioni svolte, presenta, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Fabio PORTA (PD-IDP), esprime, a nome del proprio gruppo, un convinto sostegno al provvedimento in esame, ringraziando il presentatore, e soddisfazione per la generale condivisione dei suoi contenuti. Sottolinea l'importanza delle norme in esame in quanto esse non sono solo un riconoscimento nei confronti della comunità italiana all'estero, ma rappresentano anche un investimento, poiché possono favorire gli investimenti degli emigrati e dei discendenti di emigrati nelle aree di origine.

Simone BILLI (LEGA), nel ringraziare l'on. Toni Ricciardi, primo firmatario della proposta di legge, e i colleghi eletti nelle circoscrizioni estere per l'impegno profuso, rileva che il tema è particolarmente sentito dalla comunità italiana all'estero. Dichiaro di ritenere che la cancellazione o riduzione dell'IMU nei termini individuati dalla proposta di legge costituirà un incentivo al turismo e alla permanenza degli emigrati italiani nei paesi di origine, incentivando l'economia dei territori. Sottolinea infine che la tassazione prevista dalle normative vigenti incide pesantemente sulla popolazione italiana all'estero, in particolare su coloro, che, emigrati negli anni '50 e '60, vivono di trattamenti pensionistici.

Andrea DI GIUSEPPE (FDI), ringrazia i colleghi eletti all'estero. Sottolinea la tra-

sversalità della proposta di legge in esame e di quelle abbinata ed auspica una rapida approvazione del provvedimento in Assemblea.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere della relatrice.

**DL 61/2024: Disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate.**

**C. 1854 Governo.**

(Parere alla IV Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo FORMENTINI, *presidente e relatore*, in via generale, sottolinea che il provvedimento – che si compone di cinque articoli – mira a garantire il pieno esercizio dell'attività professionale a carattere sindacale, nonché ad assicurare una maggiore efficienza del personale militare e civile del Ministero della difesa e la massima operatività delle Forze armate. In particolare, contiene disposizioni urgenti volte ad assicurare la partecipazione delle Associazioni professionali a carattere sindacale alle procedure per il rinnovo del contratto (triennio 2022-2024) del Comparto difesa-sicurezza, già avviate il 24 aprile scorso.

Precisa, quindi che si limiterà ad illustrare l'unica disposizione di competenza della III Commissione, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera per ogni ulteriore approfondimento.

Nello specifico, rileva che l'articolo 4 dispone un significativo incremento delle autorizzazioni di spesa riferite al fondo multi-sovrano di *venture capital* denominato *NATO Innovation Fund*, aumentando, da 1 milione a 7,65 milioni il relativo importo.

Al riguardo, ricorda che la legge di bilancio per il 2023 ha autorizzato, per la partecipazione dello Stato italiano quale

sottoscrittore del citato fondo, una spesa pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e ha previsto che le linee di indirizzo e le modalità di gestione della partecipazione italiana al fondo siano stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*.

Ricorda, altresì che il Fondo – con una dotazione complessiva di circa 1 miliardo di euro da utilizzare in un orizzonte temporale di quindici anni – è stato istituito in esito al vertice di Madrid del giugno 2020 ed ha lo scopo di sostenere *start-up* innovative che sviluppino soluzioni tecnologiche all'avanguardia, per affrontare le sfide in materia di difesa e sicurezza e contribuire al mantenimento della superiorità tecnologica dell'Alleanza atlantica.

Segnala che il Fondo è diventato operativo con la firma del *Limited Partnership Agreement* (LPA), documento che definisce il perimetro legale e operativo e che contiene, altresì, le quote di contribuzione. Per l'Italia, terzo investitore dopo Germania e Regno Unito con 76,53 milioni di euro da investire nel corso di quindici anni, risulta finanziata la sola quota di contribuzione per il 2023, fissata in iniziali 8 milioni di euro.

Sottolinea che si rende, pertanto, indispensabile provvedere alla copertura finanziaria delle successive annualità, con medesimo importo, nella considerazione del fatto che, secondo il cronoprogramma delle contribuzioni contenuto nel citato *Limited Partnership Agreement*, l'Italia si è impegnata al versamento di quote pari all'80 per cento della contribuzione totale nei primi otto anni di vigenza del Fondo.

Osserva che il secondo comma del citato articolo 4 provvede all'indicazione della copertura finanziaria dei maggiori oneri, pari a 6,65 milioni di euro per il 2024, da aggiungere alla disponibilità di 1 milione di euro già previsto dalla legge di bilancio per il 2024: alla copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto nello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

Alla luce delle considerazioni svolte, formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Riccardo RICCIARDI (M5S), comunica la presentazione, nella Commissione di merito, di un emendamento abrogativo dell'articolo 4 del provvedimento, preannunciando il voto contrario del proprio gruppo al parere proposto dal relatore. Sottolinea che gli investimenti verso i settori innovativi dovrebbero essere indirizzati alle *start-up* giovanili e civili e non all'industria militare.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 12 giugno 2024. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Sulle tematiche relative alla proiezione dell'Italia e dei Paesi europei nell'Indo-pacifico.**

*(Deliberazione di una proroga del termine).*

Paolo FORMENTINI, *presidente*, ricorda che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 29 maggio scorso, è stato convenuto di sottoporre al Presidente della Camera l'opportunità di prorogare al 31 dicembre prossimo il termine per la conclusione dell'indagine in titolo, inizialmente fissato al 30 giugno 2024.

Avverte, quindi, che è pervenuta l'intesa in tal senso della Presidenza della Camera ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento.

La Commissione delibera quindi, all'unanimità, la proroga del termine dell'indagine conoscitiva in titolo al 31 dicembre 2024.

**La seduta termina alle 14.30.**

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 12 giugno 2024.*

**Audizione informale, anche in videoconferenza, di rappresentanti del *Global Partnership for Education* e *Global Compact for Education* e della Fondazione Pontificia Cultura per l'Educazione.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.45.

## ALLEGATO 1

**Modifiche all'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di equiparazione del regime fiscale nell'applicazione dell'imposta municipale propria e dell'imposta di registro relativamente a immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. C. 956 Toni Ricciardi ed altri e abb.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminata la proposta di legge C. 956, recante « Modifiche all'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di equiparazione del regime fiscale nell'applicazione dell'imposta municipale propria e dell'imposta di registro relativamente a immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero », e le abbinata proposte di legge C. 1099, C. 1323, C. 1400, C. 1701, C. 1743 e C. 1748;

rilevato che:

la proposta di legge modifica il regime della fiscalità immobiliare relativa agli immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) al fine di rendere esente da IMU una unità immobiliare a uso abitativo, con le relative pertinenze, da loro posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, in Italia, a condizione che sia situata nel comune di iscrizione nell'AIRE e che non risulti locata o data in comodato d'uso (articolo 1, comma 1);

inoltre, la proposta modifica la disciplina dell'imposta di registro, segnata-

mente novellando la lettera *a*) della nota *II-bis*) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 al fine di chiarire che le agevolazioni ivi disposte per l'acquisto della prima casa si applichino in favore dei cittadini italiani iscritti all'AIRE, in luogo della locuzione che si riferisce ai cittadini « emigrati all'estero » come previsto nella formulazione della norma vigente al momento della presentazione della proposta di legge (articolo 1, comma 2);

preso atto che:

la proposta quantifica gli oneri derivanti dalle norme in commento in 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, di cui 3 milioni di euro annui destinati al reintegro delle minori entrate dei comuni, cui provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si presentano in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

segnalata l'opportunità di sopprimere la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 1, in quanto non più riferibile al testo vigente della nota *II-bis*), comma 1, lettera *a*), primo periodo, della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**DL 61/2024: Disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate. C. 1854 Governo.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1854, d’iniziativa del Governo, di conversione del decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate;

apprezzata la disposizione di cui all’articolo 4, che dispone un significativo

incremento delle autorizzazioni di spesa riferite al fondo multi-sovrano di *venture capital* denominato *NATO Innovation Fund*, allo scopo di sostenere *start-up* innovative che sviluppano soluzioni tecnologiche all’avanguardia, per affrontare le sfide in materia di difesa e sicurezza e contribuire al mantenimento della superiorità tecnologica dell’Alleanza atlantica,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**